

# Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Modifica del 17 ottobre 2007

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 novembre 1999<sup>1</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

*Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d ed e nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è l'autorità competente della Confederazione in materia di polizia e di servizio d'informazione interno. Esso persegue, mediante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali, in particolare gli obiettivi seguenti:

- d. proteggere le autorità e gli edifici della Confederazione nonché le persone e gli edifici per i quali sussiste un obbligo di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico;
- e. intrattenere e potenziare i contatti con i servizi d'informazione e le autorità di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale esteri e internazionali.

<sup>2</sup> Per conseguire tali obiettivi, fedpol svolge le funzioni seguenti:

- a. dirige il servizio d'informazione interno;
- b.–h. *ex lettere a.–g.*
- i. valuta la minaccia a cui sono esposte le persone e gli edifici che ha l'incarico di proteggere e ordina le misure di protezione necessarie.

*Art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1, d–i, cpv. 4, 5 e 11–15*

<sup>1</sup> Fedpol dirige:

- a. gli Uffici centrali seguenti:
  - 1. armi,
- d. il centro nazionale di contatto con Europol;
- e. la Centrale d'allarme per ricevere le comunicazioni e gli allarmi provenienti dagli edifici civili della Confederazione, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette;

<sup>1</sup> RS 172.213.1

f.–g. *ex lettere e.–f.*

- h. il servizio comune di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet, l'individuazione dell'abuso punibile di Internet, la coordinazione delle procedure d'indagine e l'analisi della criminalità su Internet (SCOCI);
- i. il centro di situazione e d'analisi in materia di servizio d'informazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI.

<sup>4</sup> Adempie i compiti in materia di diritto degli stranieri connessi alla sicurezza interna.

<sup>5</sup> Stabilisce i requisiti degli addetti alla sicurezza del traffico aereo, dirige la loro formazione ed è responsabile del loro impiego. Elabora rapporti di analisi sui rischi e sulle minacce che riguardano il loro impiego.

<sup>11</sup> Dirige dal punto di vista amministrativo i centri comuni di cooperazione doganale e di polizia di Ginevra e Chiasso.

<sup>12</sup> D'intesa con il DFAE, è responsabile dell'invio, dell'impiego e della direzione degli addetti di polizia. È fatto salvo il potere d'impartire istruzioni del capomissione.

<sup>13</sup> Contribuisce al rilevamento e alla valutazione dei dati importanti in materia di sicurezza in occasione dei controlli di sicurezza relativi alle persone.

<sup>14</sup> Esercita la vigilanza sui laboratori forensi di analisi del DNA e sui laboratori che allestiscono profili del DNA in materia civile e amministrativa.

<sup>15</sup> D'intesa con il DFAE e le autorità cantonali, dirige e coordina gli interventi del Disaster Victim Identification Team (DVI) svizzero all'estero.

#### *Art. 11 cpv. 1, 4 e 5*

<sup>1</sup> Fedpol è competente per pronunciare divieti d'entrata in Svizzera nei riguardi di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna del Paese. Previa consultazione del DFAE, trasmette i casi politicamente rilevanti e le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>2</sup> al Dipartimento; quest'ultimo li può sottoporre per decisione al Consiglio federale.

<sup>4</sup> Prende provvedimenti in collaborazione con i Cantoni per prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

<sup>5</sup> È responsabile della messa al sicuro, del sequestro e della confisca del materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza.

II

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2007.

<sup>2</sup> L'articolo 11 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

17 ottobre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

